

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
Clan Arpenax Valle d'Aosta - Associazione**



Il giorno 31/01/2022, alle ore 17, nel comune di Sarre (AO), Frazione La Grenade, n. 70, sono presenti i sig.ri:

1. Matteo Pellicciotta, nato a Vittorio Veneto (TV), il 20/12/1992, residente a Sarre (AO) Frazione La Grenade 70, codice fiscale PLLMTT92T20M089P;
2. Chiara Orlandi, nata a Torino, il 23/12/1996, residente a Torino Via Michele Buniva 24, codice fiscale RLNCHR96T63L219L;
3. Laurent Bionaz, nato a Aosta, il 11/01/1996, residente a Aosta Via Guido Rey 26, codice fiscale BNZLNT796A11A326J;
4. Marta Lavit, nata a Aosta, il 21/08/1996, residente a Aosta Via Ginod 7, codice fiscale LVTMRT95M61A326W;
5. Laurent Bianchi, nato a Aosta, il 20/01/1992, residente a Gignod Frazione Savin 12/b, codice fiscale BNCLNT92A20A326P;
6. Francesco Santini, nato a Padova, il 24/03/1980, residente a Saint Pierre Località Bussan Dessus 79, codice fiscale SNTFNC80C24G224T;
7. Noemi Stellato Bentley, nata a Aosta, il 03/01/1994, residente a Aymavilles Frazione Urbains 28, codice fiscale STLNMO94A43A36L;

i quali, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, in conformità alla Carta Costituzionale e al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i., l'Associazione denominata CLAN ARPENAX VALLE D'AOSTA- Associazione.

Essa assumerà la forma giuridica di Associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 L'Associazione ha la sede legale nel comune di ~~SARRE, in FRAZIONE LA GRENADE 70.~~ ^{AOSTA VIA XAVIER DE MASTRE 19}

ART. 3 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di

- valorizzazione del territorio attraverso il recupero, la riscoperta e la diffusione della cultura, della storia e dell'arte celtica, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende, enti pubblici e privati;
- tutela e promozione delle attività artigianali storiche e tradizionali, impiegandole per quanto possibile negli allestimenti di rievocazioni storiche, realizzazione di laboratori didattici e formativi;
- promozione della cultura della rievocazione storica nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni dirette e/o laboratori;
- unione di persone ed enti che condividono la passione per la storia e la rievocazione storica;
- divulgazione la conoscenza della storia e cultura celtica e del mondo classico, degli studi archeologici e filologici ad esse inerenti;
- promozione lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del mondo celtico, anche e soprattutto in chiave locale, mediante la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca;
- trasmissione il valore della tutela dei beni culturali e storici a un pubblico quanto più possibile vasto e interessato attraverso un'attività di informazione;
- tutela, valorizzazione, riscoperta, divulgazione il patrimonio storico, archeologico-culturale dei beni immateriali e paesaggistico-ambientali del territorio locale, con la prospettiva di attrarre l'interesse di terzi e sviluppare la vocazione turistico-culturale in chiave di sistema strutturato e sostenibile;

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Codice del Terzo settore: assenza di fini di lucro; devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore; democraticità della struttura; elettività delle cariche associative, prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati; sovranità dell'Assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e

la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

ART. 6 Potranno essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro purché, in conformità al disposto di cui all'art. 35 comma 2 D.lgs. n. 117/17, il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazione.

ART. 7 I soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato di anni 3, il Consiglio direttivo sia composto di 5 membri e nominano a farne parte i seguenti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche associative:

MATTEO PELLICCIOTTA Presidente;

LAURENT BIONAZ Vicepresidente;

LAURENT BIANCHI Consigliere con funzioni di tesoriere;

CHIARA ORLANDI Consigliere con funzioni di segretario;

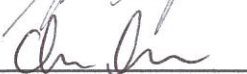
MARTA LAVIT Consigliere.

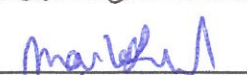
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano tali incarichi e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione. Il primo esercizio sociale si aprirà il giorno della costituzione e si chiuderà il 31 dicembre.

Letto, approvato e sottoscritto:


_____ (firma)


_____ (firma)

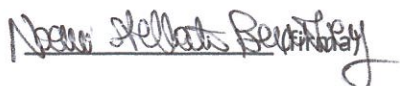

_____ (firma)


_____ (firma)


_____ (firma)


_____ (firma)


_____ (firma)


_____ (firma)

STATUTO DELL'Associazione Clan Arpenax Valle d'Aosta - Associazione

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'Associazione denominata Clan Arpenax Valle d'Aosta. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i. Essa assumerà la forma giuridica di Associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha la sede legale in Via Xavier de Maistre 15, presso la sede del CSV, nel comune di Aosta, e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di:

- valorizzazione del territorio attraverso il recupero, la riscoperta e la diffusione della cultura, della storia e dell'arte celtica, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende, enti pubblici e privati;
- tutela e promozione delle attività artigianali storiche e tradizionali, impiegandole per quanto possibile negli allestimenti di rievocazioni storiche, realizzazione di laboratori didattici e formativi;
- promozione della cultura della rievocazione storica nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni dirette e/o laboratori;
- unione di persone ed enti che condividono la passione per la storia e la rievocazione storica;
- divulgazione la conoscenza della storia e cultura celtica e del mondo classico, degli studi archeologici e filologici ad esse inerenti;
- promozione lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del mondo celtico, anche e soprattutto in chiave locale, mediante la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di studi e ricerche sulle fonti storiche, di lavori di ricerca;
- trasmissione il valore della tutela dei beni culturali e storici a un pubblico quanto più possibile vasto e interessato attraverso un'attività di informazione;
- tutela, valorizzazione, riscoperta, divulgazione il patrimonio storico, archeologico-culturale dei beni immateriali e paesaggistico-ambientali del territorio locale, con la prospettiva di attrarre l'interesse di terzi e sviluppare la vocazione turistico-culturale in chiave di sistema strutturato e sostenibile;

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore.

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- realizzazione di manifestazioni a carattere storico, artistico e culturale nel più ampio senso del termine, living history, ricostruzione di eventi storici e di vita quotidiana, risalenti al periodo storico dell'età del bronzo e del ferro;

- organizzazione con eventuali collaborazioni, che in ogni caso si cercherà di incentivare, di manifestazioni quali: rievocazioni storiche, feste, spettacoli, convegni, ricerche, pubblicazioni, esposizioni con finalità di sensibilizzazione, promozione e sviluppo;
- intrattenimento di rapporti con altre associazioni, italiane e straniere, aventi finalità analoghe;
- organizzazione di mostre a tema;
- progettazione e realizzazione di parchi tematici e archeologici;
- produzione di video, documentari, cortometraggi di carattere storico, culturale e paesaggistico;
- realizzazione di oggettistica di artigianato ad uso civile e militare dei periodi storici principalmente trattati;
- realizzazione eventuale di una scuola di scherma storica e scenica dei periodi storici trattati per apprendere e divulgare le fondamentali tecniche di combattimento, con partecipazione ad eventi rievocativi e di scherma storica;
- fornitura servizi di supporto, collaborazione, consulenza, partecipazione, organizzazione e gestione per eventi di carattere rievocativo, storico con soggetti terzi, enti e amministrazioni pubbliche;
- organizzazione di corsi di gastronomia antica, decorazione, pittura, tessitura, forgiatura, gioielleria, tintura e artigianato in senso lato, musica e tecniche di combattimento, per bambini, ragazzi e adulti, prevalentemente verso soci;
- gestione iniziative editoriali, anche periodiche, attinenti agli scopi dell'associazione;

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni o che abbiano compiuto almeno il 16esimo anno di età, previa autorizzazione firmata di un tutore legale (nel caso di autorizzazione, il minore otterrà tutti i diritti compreso quello di voto, ad eccezione delle questioni patrimoniali) e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione nei limiti della norma.

Si prevede anche la possibilità di essere simpatizzanti dell'associazione indicati con il titolo di "Amici del Clan Arpenax Valle d'Aosta".

La richiesta di ammissione deve pervenire al Consiglio direttivo o tramite espressione di interesse ad un membro associato che si fa carico di farla pervenire al Consiglio Direttivo. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione attraverso comunicazione ufficiale per iscritto.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione .

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione o per mancato pagamento della quota sociale entro sei mesi dalla data stabilita.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea dal momento dell'iscrizione sul libro dei soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- al fine di esercitare da parte dei soci il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'Associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in formato digitale, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili. Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato mediante un documento identificativo in corso di validità in allegato.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno due terzi degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 3 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 13 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

Adriano Pellicciotti

Amelia

Markus

Enrico Fenu

Luca Bazzani

Luca Bazzani

Neon stellato Bentley

Registrato ad AOSTA il 10 FEB 2022 al n° 104
serie III Esatti euro Duecento / 00
(€ 200,00)

[Signature]
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
Giulio CACCAMO